

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – [LEGGE 17 dicembre 2018, n.
136](#)**

([GU n. 293 del 18/12/2018](#))

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 1, comma 2 (<i>Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione</i>)	Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate , per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> , del decreto-legge 18/176 ; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 1, comma 10 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)	Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate , di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.		
Art. 2, comma 8 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)	Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate , di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.		
Art. 6, comma 13 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)	In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.		
Art. 17, comma 1 lettera a) (Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 17, comma 1 lettera c) <i>(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)</i>	Con decreto del Ministro della salute , di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione.		
Art. 18, comma 2-ter <i>(Rinvio lotteria dei corrispettivi)</i>	Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 20-ter, comma 1 lettera b) <i>(Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)</i>	Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale.	31 marzo 2019	
Art. 20-quater, comma 1 <i>(Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)</i>	I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 23-quater, comma 2 <i>(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia),</i>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all' articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .		
Art. 24-quater, comma 3 <i>(Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi)</i>	Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , di rendicontazione e di verifica, nonché	31 gennaio 2019	

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
	le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.		
Art. 25-quater, comma 2 <i>(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)</i>	Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.	
Art. 25-octies, comma 1 <i>(Misure per il rilancio di Campione d'Italia)</i>	Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.	

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
	lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia.		
Art. 25-undecies, comma 1, lettera a) <i>(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione)</i>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
Art. 26, comma 3, lettera a) <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	I Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.	Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.	
Art. 26, comma 4 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di		

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
	ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.		